



Comune di Cavarzere
Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

Delibera N. 7

Del 22-04-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta

OGGETTO	ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART.16 C.4 LETT. D-TER DEL DPR 380/2001 E S.M.I.
---------	--

Il giorno ventidue del mese di aprile duemilaventi, alle ore 17:30 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Barbiani, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

Assume la Presidenza BRAGA MAURIZIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CALLEGARI ENNIO.

Risultano presenti per la trattazione del presente punto all'ordine del giorno:

I CONSIGLIERI	PRESENTE - ASSENTE	I CONSIGLIERI	PRESENTE - ASSENTE
TOMMASI HENRI	P	PERAZZOLO SABRINA	A
CROCCO HEIDI	P	ORLANDIN ANDREA	P
FABIAN ELISA	P	ARMAROLLI LISA	P
FONTOLAN PAOLO	P	MUNARI PIERFRANCESCO	P
BERGANTIN FABRIZIO	P	FAVA ROBERTA	P
BARACCO LORENZO	P	PARISOTTO PIER LUIGI	P
TASSO CHIARA	P	BRAGA MAURIZIO	P
FREZZATO CINZIA	P	PASQUALI EMANUELE	P
VIOLA FRANCESCO	P		
	TOTALE	PRESENTI 16	ASSENTI 1

Il Presidente BRAGA MAURIZIO, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a scrutatori dei consiglieri

VIOLA FRANCESCO

ARMAROLLI LISA

FAVA ROBERTA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo relativo al costo di costruzione nel Comune di Cavarzere è regolata da:

- deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 06.03.1986;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 06.03.1986;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 27.03.1986;
- deliberazione di Giunta Comunale n.769 del 12.09.1992;
- deliberazione di Giunta Comunale n.763 del 12.09.1992;
- deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 10.02.2007;
- deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 27.11.2019;

Dato atto che nell'ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuta nel Testo Unico Edilizia, all'articolo 16 dello stesso, è stata inserita (per effetto delle modifiche/integrazioni operate dal DL cd. "Sblocca cantieri" n. 133/2014, poi convertito in Legge n. 164/2014) una nuova e ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione;

Richiamato l'art 16 comma 4 del DPR 380/2001

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.

d ter) "alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche".

Il comma 5 dell'art.16 del DPR 380/2001 in caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, consente al comune di provvedere, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale, alla definizione della metodologia di calcolo del contributo straordinario secondo i parametri di cui al comma 4 dell'articolo citato. La metodologia di calcolo predisposta verrà applicata esclusivamente agli Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento

urbanistico generale di all'art.3 della LR55/2012 e agli interventi di riqualificazione edilizia realizzabili ai sensi dell'art.5 comma 9 della L106/2011.

Dato atto che:

- ✓ in particolare, all'art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., è stata aggiunta la lettera d-ter) con cui si è espressamente previsto che nella definizione delle tabelle parametriche, gli oneri di urbanizzazione sono determinati anche in relazione “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree od immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.”;
- ✓ il successivo comma 5 dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. stabilisce che nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale;
- ✓ la previsione ha carattere legislativo e codifica a livello nazionale un istituto che nella prassi aveva già trovato da tempo un discreto utilizzo: quello del contributo straordinario da applicare al plusvalore generato da un intervento di trasformazione edilizia come uno degli aspetti della negoziazione tra pubblica amministrazione e privati;

Dato atto che la Regione Veneto non ha ancora provveduto a disciplinare quanto di competenza in tema di “contributo straordinario” di cui alla lett. d- ter) all’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001;

Richiamato il c.8 l'art. 50 "Perequazione urbanistica" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I., vigente che prevede a fronte della non cessione dell’area oggetto di perequazione, la trasposizione in opere di interesse collettivo, di cui al comma precedente, del corrispettivo economico pari al valore dell’area di cessione;

Osservato che nel campo di applicazione del contributo, alla luce delle considerazioni suesposte, si delineano due modalità operative afferenti:

a. da un lato gli interventi con “deroga” o “cambio di destinazione d’uso” in genere su edifici esistenti o gruppi di edifici, per i quali la determinazione del contributo è riconducibile alla definizione letterale del comma 4-ter dell’art. 16 del DPR 380 mediante meccanismi di applicazione tabellare di aliquote da individuare;

b. all’altro i “programmi complessi” o in “variante urbanistica” (es. art. 6 della LR 11/2004 e/o zone già assoggettate a disciplina perequativa dallo strumento urbanistico vigente con l’Art.50 delle N.T. del P.I.) su aree in cui la componente economica del beneficio pubblico è solo uno degli aspetti da considerare;

Ritenuto che gli interventi con le caratteristiche di “deroga” o “cambio di destinazione d’uso”, che non comportano variante di zona urbanistica, sono da individuarsi con:

- l’art.14 del DPR 380/01 (Permesso di Costruire in Deroga);
- l’art. 3 della L.R.55/2012 (Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale);
- il c.9-14 Art.5 L.106/2012 (conversione Decreto Sviluppo);

- ogni altra richiesta che preveda deroga o cambio di destinazione d'uso in contrasto con lo strumento urbanistico;

Ritenuto che gli interventi in “variante urbanistica” o i programmi complessi che comportano o possono comportare una modifica della destinazione di zona dello strumento urbanistico sono da individuarsi con:

- varianti puntuali al P.A.T. o al P.I.;
- accordi di programma ex. Art.6 L.R. 11/2011;
- varianti allo strumento urbanistico generale ex Art.4 della L.R. 55/2012;
- ogni altra richiesta o proposta che comporti una variante allo strumento urbanistico;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione del Contributo straordinario, introdotto ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. n. 380/01, come da dispositivo normativo introdotto dall'art. 17 del D.L. 133/2014, convertito dalla L.164/2014, in considerazione della necessità di definire i procedimenti urbanistico-edilizi depositati agli atti del Comune e di fornire un quadro contributivo certo ai cittadini ed agli operatori del settore, in relazione alle manifestazioni di interesse che saranno presentate per l'attribuzione di capacità edificatoria, in sede di Piano degli Interventi (P.I.) e sue prossime varianti;

Visto il D.P.R. 6.06.2001, n. 380 “*Testo unico in materia edilizia*”,

Vista:

- la legge regionale 27.06.1985 n.61 “*norme per l'assetto e l'uso del territorio*” e s.m.i.;
- la legge regionale 23.04.2004, n.11 “*norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*” e s.m.i.;
- la legge 12 luglio 2011, n.106 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70*”
- la legge regionale 31.12. 2012, n. 55 “*Procedure urbanistiche semplificate di Sportello Unico per le Attività Produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante*”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espressi dai Responsabili del Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del d.lgs. n. 267/2000;

Atteso che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

DELIBERA

1. **di stabilire** che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di istituire** il “contributo straordinario” di cui dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. come disciplinato nell'allegato “Determinazione dei criteri per il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.” e allegata tabella A alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;

2. **di stabilire** che negli interventi in “deroga” come in premessa definiti per la determinazione del contributo straordinario si utilizzerà la metodologia contenuta nell’allegato “Determinazione dei criteri per il calcolo del contributo straordinario di cui all’art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R 380/2001 e s.m.i.” e allegata tabella A alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;
3. **di stabilire** che negli interventi in “variante urbanistica” come in premessa definita per la determinazione del “contributo straordinario” si utilizzerà la metodologia perequativa già prevista dal c.8 Articolo 50 delle N.T del P.I., in alternativa alla cessione delle aree, P.I. fermo restando che la percentuale minima del contributo straordinario dovuto dal privato al comune è fissata dalla legge nel 50%;
4. **di stabilire** che il versamento del contributo straordinario avverrà in un’unica soluzione o potrà essere rateizzato con le modalità di cui all’art.81 della L.R. 61/85 e s.m.i.;
5. **di precisare** che il contributo straordinario non si applica nei casi di riduzione o esonero del versamento del contributo di costruzione previsto dagli artt. 17-18 del DPR 380/2001, nonché, per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente interessati dall’istituto di deroga, gli interventi realizzabili ai sensi della LR 14/2019 e ai sensi dell’art. 2 della LR 55/2012 (interventi “Sportello unico per le attività produttive” in deroga);
6. **di precisare** che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell’importo dovuto, da svincolarsi a corresponsione/esecuzione avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nella convenzione/atto unilaterale d’obbligo o nel titolo edilizio da rilasciare;
7. **di riservarsi** la facoltà di introdurre modifiche e/o integrazioni al presente provvedimento in relazione a fattispecie non contemplate o sopravvenute modifiche normative o differenti valutazioni di merito;
8. **di dare atto** che le somme versate a titolo di contributo straordinario tramutate su valutazione dell’Amministrazione in opere di pari valore da realizzarsi nell’ambito d’intervento, fermo restando quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno vincolate a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi cessione di aree od immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche o comunque per finalità di mantenimento di dette opere;
9. **di stabilire** che quanto approvato con il presente provvedimento è immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso considerando i termini di cui all’Art.37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 ed eventuali successive proroghe;

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo all’istruttore, come da attestazione del medesimo in atti:

di Regolarità tecnica: Favorevole

Lì, 30-03-2020

Il Responsabile del Settore
Pugina Federico

La seduta si svolge con modalità a distanza come da convocazione.

Il Segretario comunale procede all'appello.

Consiglieri comunali presenti 10 (Tommasi, Crocco, Fontolan, Bergantin, Baracco, Tasso, Frezzato, Orlandin, Armarolli, Braga). Assenti sette (Perazzolo, Munari, Fava, Parisotto, Pasquali, Fabian, Viola).

Il Presidente Braga dà la parola all'Assessore Paparella sul punto n. 6 dell'O.d.G. "Istituzione e determinazione dei criteri per il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera D-TER del DPR 380 del 2001 e successive modificazioni".

Ass. Paparella: delibera di stabilire che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di istituire il contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d/ter del DPR 380/2001 s.d.d. come disciplinata nell'allegato "determinazione dei criteri per il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 d/ter del DPR 380" e allegata tabella A alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale, di stabilire che negli interventi in deroga con premessa definiti per la determinazione del contributo straordinario utilizzerà la metodologia contenuta nell'allegato "determinazione dei criteri per il calcolo del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d/ter del DPR 380 e allegata tabella A della presente deliberazione di cui fanno parte integrante e sostanziale, di stabilire che negli interventi di variante urbanistica come in premessa definita per la determinazione del contributo straordinario, si utilizzerà la metodologia perequativa, già prevista dal comma 8 art. 50 degli N.T. del piano degli interventi, in alternativa alla concessione delle aree del piano degli interventi, fermo restando che la percentuale minima del contributo straordinario dovuto dal privato al Comune è fissata dalla legge nel 50%, di stabilire che il versamento del contributo straordinario, avverrà in un'unica soluzione e potrà essere rateizzato con le modalità di cui all'art. 81 della legge regionale 61 dell'85, di precisare che il contributo straordinario non si applica nei casi di riduzione o esonero del versamento del contributo di costruzione previsto dagli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 nonché per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente interessati dall'istituto di deroga. Gli interventi realizzabili ai sensi della L.R. 14 del 2019 e ai sensi dell'art. 2 della Legge 55 del 2012, interventi Sportello Unico per le Attività Produttive in deroga, di precisare che qualora venga concordata la realizzazione di opere in sostituzione del contributo straordinario, il privato dovrà presentare polizza fideiussoria bancaria a garanzia dell'importo dovuto da svincolare dalla corresponsione dell'esecuzione avvenuta con le modalità e i termini che verranno indicati nella convenzione, atto unilaterale d'obbligo o nel titolo edilizio da rilasciare, di riservarsi la facoltà di introdurre modifiche o integrazioni al presente provvedimento in relazione a fattispecie non contemplate o a sopravvenute modifiche normative o a differenti valutazioni in merito, di dare atto che le somme versate a titolo di contributo straordinario e tramutate su valutazione dell'amministrazione in opere di pari valore da realizzarsi nell'ambito dell'intervento, fermo restando quanto disposto dal D.L. 50/2016, saranno vincolate a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o a opere pubbliche o comunque per finalità di mantenimento di dette opere, di stabilire che quanto approvato con il presente provvedimento è immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso, considerando i termini di cui all'art. 37 del D.L. 08/04/2020 n. 23 ed eventuali successive proroghe. Credo che anche per questa valga la

immediata esecutività. Chiedo cortesemente al Presidente se può passare la parola all'Architetto Pugina che ci illustra tutta la premessa della Delibera, grazie.

Il Presidente del C.C. Braga dà la parola all'Architetto Pugina.

Architetto Pugina: Grazie, allora cercherò di essere meno tecnico possibile perché è una delibera un po' complessa per le fonti giuridiche dunque cercherò di essere più sintetico e meno tecnico possibile, sostanzialmente nel 2014 col decreto sblocca cantieri è stata introdotta una liberalizzazione di interventi in deroga ma nel contempo è stato introdotto questo contributo per chi approfitta o utilizza questi interventi, non ve li leggo tutti, è una serie di interventi che vanno dalla riqualificazione urbana, ma più in generale lo stato ha aggiunto agli oneri che conoscete, contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, questo contributo straordinario che si declina a due livelli di dimensione, sia per gli interventi puntuali, quali possono essere quelli dello sportello unico attività produttive, cioè dove non c'è variazione urbanistica ma solo l'ampliamento dell'edificio produttivo, sia a livello di pianificazione urbanistica cioè Accordi di Programma o interventi specifici di mutamento di aree con piani urbanistici, quindi praticamente cosa ha detto sostanzialmente lo stato, chiunque ha un vantaggio nel porre un intervento che non era previsto deve pagare un contributo, questo contributo va diviso al 50%, questo plusvalore, tra l'attuatore e l'amministrazione, la norma prevedeva che le regioni si dovessero determinare su questo aspetto però se non si determinavano comunque il Comune doveva dotarsi di un suo contributo, diciamo che la Regione Veneto non si è determinata e tutti i comuni in qualche maniera si sono creati come stiamo facendo adesso noi in questo momento una specifica metodologia di calcolo di questo contributo. Vi spiego velocemente a quali tipi di intervento si riferisce, la strada è stata quella di separare gli interventi edilizi puntuali da quelli urbanistici, in realtà noi li mettiamo negli interventi in quelle due liste, noi abbiamo già una formula di questo tipo, quella è stata mantenuta per calcolare la plusvalenza, quella che viene fatta oggi è in realtà per andare a quantificare questi piccoli interventi diretti che possono essere ripeto, faccio l'esempio perché ultimamente vengono richiesti, più di qualcuno è venuto a chiedere l'ampliamento dell'officina produttiva in deroga al documento 2:22:11 per necessità di aumentare i posti di lavoro e quindi il S.U.A.P. un edificio esistente, si fa l'ampliamento e si calcola la differenza di aumento di valore, il 50% di questo aumento di valore viene al comune come contributo straordinario, la metodologia si basa fondamentalmente, sul calcolo, sulla base dei valori immobiliari dell'A.E. OMI, è una scelta che è stata fatta da molti comuni perché non lascia spazio all'ufficio per interpretazioni sui valori anche perché per fare le stime precise ci vorrebbe un professionista ogni volta, ci basiamo su valori certi, riscontrabili e pubblici che sono quelli delle tabelle dell'A.E. attraverso un meccanismo che sostanzialmente calcola e che viene usato ormai quasi da tutti, calcola questo plusvalore come la differenza tra il nuovo valore del fabbricato detratti i costi che ha uno a fare l'intervento, preciso anche che avendolo applicato già più di qualche volta, ma anche altri comuni, può succedere che molto spesso data la crisi immobiliare, a volte l'intervento di ampliamento, di ristrutturazione di demolizione è talmente costoso per l'imprenditore che addirittura andiamo con dei valori negativi rispetto ai bassi valori che ci sono in questo momento nel mercato, preciso comunque che è una metodologia abbastanza complessa, ma poi alla fine con i professionisti noi diamo anche una mano insomma a calcolarla e siccome sono tutti interventi questi che poi approdano in consiglio comunale perché sia per le varianti SUAP che gli interventi in deroga vanno portati all'attenzione del consiglio comunale e si è stabilito che già nella fase in cui viene sottoposto il progetto sarà già stata calcolata questa plusvalenza e aggiungo anche come avete visto nel dispositivo c'è anche la possibilità di tramutare questo valore in opere se l'amministrazione avesse l'intenzione, che sono opere comunque da spendere nell'ambito territoriale di dove avviene l'intervento e quindi praticamente approvando questo che viene applicato come dicevo già nei progetti, noi avevamo già una richiesta in atti di questo tipo, quando questo progetto approderà in consiglio comunale con uno schema di convenzione, sarà già stato calcolato questo contributo straordinario e da qui in poi

andremo ad applicare tutte queste casistiche, c'è allegato uno schema appunto di calcolo abbastanza semplice e questo appunto manualetto anche se non è un manualetto che contiene appunto i criteri per il calcolo del contributo straordinario, spero di essermi spiegato anche se capisco che la materia è abbastanza complicata

Il Presidente Braga constatato che non vi sono interventi dispone di passare alla votazione della deliberazione.

Consiglieri presenti dieci (Tommasi, Crocco, Fontolan, Bergantin, Baracco, Tasso, Frezzato, Orlandin, Armarolli, Braga), assenti sette (Fabian, Viola, Perazzolo, Munari, Fava, Parisotto, Pasquali)

Voti favorevoli nove (Tommasi, Crocco, Fontolan, Bergantin, Baracco, Tasso, Frezzato, Orlandin, Armarolli)

Contrari nessuno

Astenuti uno (Braga)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.
- 2) Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

Consiglieri presenti dieci (Tommasi, Crocco, Fontolan, Bergantin, Baracco, Tasso, Frezzato, Orlandin, Armarolli, Braga), assenti sette (Fabian, Viola, Perazzolo, Munari, Fava, Parisotto, Pasquali)

Voti favorevoli nove (Tommasi, Crocco, Fontolan, Bergantin, Baracco, Tasso, Frezzato, Orlandin, Armarolli)

Contrari nessuno

Astenuti uno (Braga)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U. 267/2000.

La seduta del Consiglio Comunale finisce alla ore 20,10.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BRAGA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
«Firmato» CALLEGARI ENNIO

N. reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all'albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MANTOAN LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

CAVARZERE,

Il Segretario Comunale
